



Comune di Monfalcone
Assessorato all'Ambiente

Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone

Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative Controdeduzioni

***Area 3 – Servizi al territorio
Servizi ambientali e mobilità
Ufficio ambiente e protezione civile***



Premessa

Con deliberazione consiliare n. 4 di data 29.01.2014, il Comune di Monfalcone ha adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica in base all'art. 23 della L.R. 16/2007.

Successivamente all'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani locali, per dar modo ai cittadini di prendere visione del Piano adottato, è stato disposto il deposito del Piano stesso presso l'Unità Operativa Segreteria Organi Collegiali, per 30 giorni effettivi, dal giorno 26.02.2014 al giorno 08.04.2014 compresi.

In questo periodo sono state presentate all'Ufficio Protocollo numero 12 (DODICI) osservazioni/opposizioni qui di seguito riportate:

PROT. SPECIALE	PROT. GENERALE		NOME DEL RICORRENTE	N° Punti
	Numero	Data		
1	7307	27.02.14	Dott. Alessandro VESCOVINI	2
2	8499	07.03.14	Edipower S.p.A.	2
3	11442	28.03.14	Diego FABRIS	3
4	11742	31.03.14	Pasquale ALBANESE	2
5	12342	04.04.14	Michelina ACAMPORA	3
6	12346	04.04.14	Giacomo PARRINELLO	2
7	12262-A	04.04.14	A2a S.p.A.	8
7 (tav)	12262-B	04.04.14	A2a S.p.A.	-
7(tav)	12262-C	04.04.14	A2a S.p.A.	-
7(tav)	12262-D	04.04.14	A2a S.p.A.	-
8	12690	07.04.14	Marco JARC	3
9	12691	07.04.14	Amalia ZUZECH	3
10	12692	07.04.14	Benedetto JARC	3
11	12693	07.04.14	Vera BASSI	2
12	12909	08.04.14	Giovanni JACONO	5

Per comodità di lettura le osservazioni vengono analizzate e riportate per punti.



Sono inoltre giunte le seguenti osservazioni fuori dei termini previsti per legge, e che pertanto non sono state valutate:

- Ricorrente SNAM RETE GAS S.p.A. – nota Protocollo n. 20084 di data 27/05/2014;
- Ricorrente FINCANTIERI S.p.A. – nota Protocollo n. 31470 di data 18/08/2014;



Prot. Speciale	1		
Nome osservante	Dott. Alessandro VESCOVINI		
Prot. generale	7307	Data	27.02.14

Punto 01	Sintesi
-----------------	----------------

Con deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 17 ottobre 2013, esecutiva il 07 novembre 2013, è stata adottata la variante n. 47 al PRGC – riorganizzazione urbanistica dell'area industriale Sud-Est di Monfalcone – Zona Schiavetti – Brancolo.

Considerato che le linee guida per la redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica suggeriscono di accogliere gli indirizzi politici di programmazione territoriale comunale, il ricorrente ritiene importante apporre la modifica dell'area a Sud dello stabilimento SBE – VARVIT con la variazione della classe IV a classe VI e relativa fascia di pertinenza acustica.




Fig. 14 – Estratto TAV. P6_a "Zonizzazione Nord" della Variante n. 46 al PRG di Monfalcone




Fig. 15 – Estratto TAV. P6_a "Zonizzazione Nord" della Variante n. 47 al PRG di Monfalcone



Fig. 16 - Estratto PCCA di Monfalcone adottato




Fig. 17 - Proposta progettuale PCCA di Monfalcone

Parere tecnico

La variante n.47 al PRGC attualmente non è approvata, pertanto, nell'ottica di tenere in considerazione la classe o zona più tutelante, essendo in vigore contemporaneamente una zona S e una zona D, si era optato per la zona S, a maggiore protezione acustica.

In seguito ad una consultazione per le vie brevi con l'ente competente in materia acustica, Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), è stato valutato positivamente il passaggio in classe D con il conseguente innalzamento in classe VI nella zonizzazione definitiva.

Si segnala che nella variante al PRGC sopra citata è prevista la strada di collegamento tra via dei Boschetti e via dell'Agraria, attorno alla quale è stata prevista una zona di servizi "S".

Tale zona "S" andrebbe inserita in classe IV, tuttavia, essendoci la presenza dell'area industriale si è tenuto conto della fascia di decadimento della stessa, pertanto alla predetta zona "S" è stata attribuita la classe V.

Nella figura sottostante è evidenziata la variazione tra la tavola di zonizzazione definitiva adottata e quella proposta a seguito dell'aggiornamento del PCCA con i dati 2014 e delle osservazioni pervenute.



Tav. zonizzazione definitiva PCCA adottato



Tav. zonizzazione definitiva proposta

Per tali ragioni si propone di accogliere il punto 1) dell'osservazione n. 1.



Punto 02	Sintesi
<p>Il ricorrente chiede di prevedere la fascia di rispetto in classe V delle attività produttive all'esterno della zona nella quale è insediato lo stabilimento industriale.</p>	
Parere tecnico	
<p>Secondo il DPCM 14/11/1997 la classe V è applicabile solo con la presenza di scarsità di abitazioni, pertanto non è possibile spostare la fascia di decadimento di classe V totalmente all'esterno della zona industriale, in quanto vi è la presenza di aree residenziali, fatto salvo per via dell'Agraria.</p> <p>Tuttavia si ritiene percorribile almeno la seguente soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none">- spostare la fascia di decadimento di classe V, limitatamente alla porzione di confine in cui la stessa lambisce lo stabilimento della SBE-VARVIT a Sud-Ovest della UT 675, a cavallo del confine stesso; in questo modo la classe V andrebbe ad interessare la strada adiacente, senza pertanto comportare problematiche di rilievo. <p>Nella figura sottostante è evidenziata l'area sulla quale verrà effettuata la modifica.</p> <div data-bbox="435 925 1177 1525" data-label="Image"></div> <p>Per tali ragioni si propone di <u>accogliere parzialmente</u> il punto 2) dell'osservazione n. 1.</p>	




Prot. Speciale	2		
Nome osservante	EDIPOWER S.p.A.		
Prot. generale	8499	Data	07.03.2014

Punto 01	Sintesi
Attribuzione della classe acustica V o VI alle aree Edipower	
Parere tecnico	
<p>Le unità territoriali di competenza (UT 103 e UT 274) fanno riferimento a servizi, e quindi a classi "S" del Piano Regolatore Generale Comunale e non a classi "D". Soltanto alle classi "D", ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 463 dd. 05/03/2009, è possibile assegnare una classe acustica V o VI. Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 1) dell'osservazione n. 2.</p>	

Punto 02	Sintesi
Determinazione di fasce acustiche di ampiezza adeguata attorno all'area produttiva.	
Parere tecnico	
<p>Per quanto esposto al punto precedente, non potendo assegnare alle aree in argomento una classe V o VI, diversamente da quanto previsto dal Piano adottato, non hanno di conseguenza ragion d'essere le fasce di decadimento acustico attorno alle aree stesse. Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 2) dell'osservazione n. 2.</p>	





Prot. Speciale	3 – 5 – 8 – 9 – 10 (*)		
Nome osservante	Diego FABRIS – Michelina ACAMPORA – Marco JARC – Amalia ZUZECH – Benedetto JARC		
Prot. generale	11442 – 12342 – 12690 – 12691 – 12692	Data	28.03.2014 04.04.2014 07.04.2014

Punto 01	Sintesi
Il ricorrente evidenzia che, a livello di zonizzazione parametrica, dovrebbe essere assegnata la classe III all'UT 833.	
Parere tecnico	
A fronte della segnalazione del ricorrente l'amministrazione comunale ha deciso di aggiornare il Piano con i dati di agosto 2014. In seguito al predetto aggiornamento la UT 833 risulta in classe III nella zonizzazione parametrica, così come rilevato dal ricorrente.	
	
Per tali ragioni si propone di <u>accogliere</u> il punto 1) delle osservazioni n. 3 – 5 – 8 – 9 - 10.	

Nota (*): le osservazioni sono state raggruppate in quanto presentano le medesime richieste

Punto 02	Sintesi
Il ricorrente segnala la presenza di edifici residenziali nelle UT 832 e 798 alle quali, nella zonizzazione definitiva, è stata assegnata la classe VI, incompatibile con gli edifici stessi, pertanto chiede che a tali zone venga assegnata una classe non superiore alla V.	
Parere tecnico	
In seguito al predetto aggiornamento del Piano la UT 832 e la UT 798 sono state portate in classe V. Per tali ragioni si propone di <u>accogliere</u> il punto 2) delle osservazioni n. 3 – 5 – 8 – 9 - 10.	



Punto 03	Sintesi
Il ricorrente chiede che nella zonizzazione definitiva venga attribuita la classe III alla UT 833.	
Parere tecnico	
<p>Per quanto riguarda il passaggio alla zonizzazione aggregata e successive, nell'ottica di mantenere in classe III l'UT 833 portando la fascia di decadimento della zona industriale all'interno della stessa, si paventa questa situazione:</p>	
	
<p>In questo caso l'UT 833 risulterebbe essere un'unità molto stretta e incuneata in una realtà acustica di classe IV.</p> <p>Pertanto, ai sensi del criterio A del paragrafo 5.2 delle linee guida regionali per la redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, la stessa viene portata in classe IV.</p> <p>Stante l'attribuzione di classe IV alla UT 833 risulta invariante portare all'esterno, anziché all'interno, la fascia di decadimento di classe IV della UT 832, pertanto si è provveduto in tal senso.</p>	
	
Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 3) delle osservazioni n. 3 – 5 – 8 – 9 - 10.	



--



Prot. Speciale	4 – 6 – 11 (*)		
Nome osservante	Pasquale ALBANESE – Giacomo PARRINELLO – Vera BASSI		
Prot. generale	11742 – 12346 – 12693	Data	31.03.2014 04.04.2014 07.04.2014

Punto 01	Sintesi
Il ricorrente chiede di declassare la UT 832 a classe V con fascia di rispetto e di tutela in classe IV, se non addirittura declassare in classe IV la stessa UT.	
Parere tecnico	
Vedasi risposta al punto 2) delle osservazioni n. 3 – 5 – 8 – 9 – 10. Si aggiunge che, secondo i criteri della legge regionale, non è possibile declassare la zona industriale in classe IV, in quanto "zona industriale forte". Per tali ragioni si propone di <u>accogliere parzialmente</u> il punto 1) delle osservazioni n. 4 – 6 – 11 per quanto concerne il declassamento in classe V della UT 832.	

Punto 02	Sintesi
Il ricorrente chiede di declassare le zone di via Fiumisino, la zona commerciale del Kinemax e la lottizzazione Valdadige in classe III per omologarle al quartiere residenziale di Panzano e all'insediamento Ater di via dei Bagni.	
Parere tecnico	
Vedasi risposta ai punti 1) e 3) delle osservazioni n. 3 – 5 – 8 – 9 – 10 per quanto riguarda la zona di via Fiumisino. La zona commerciale del Kinemax e la lottizzazione Valdadige (UT 722) risulta in classe IV già in fase di zonizzazione parametrica, classificazione basata sui dati che caratterizzano l'area sotto il profilo acustico (Par. 4.2 della DGR 463/2009). Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 2) delle osservazioni n. 4 – 6 – 11.	

Nota (*): le osservazioni sono state raggruppate in quanto presentano le medesime richieste



Prot. Speciale	7		
Nome osservante	a2a S.p.A.		
Prot. generale	12262 – A – B – C - D	Data	04.04.2014

Punto 01	Sintesi
<p>Il ricorrente rileva che l'area abitata adiacente a via Vittorio Veneto, a circa 350 m da via Timavo, posta a Sud-Est dell'impianto in corrispondenza ai serbatoi di stoccaggio dell'Olio Combustibile è proposta in classe IV.</p> <p>A tal proposito chiede l'assegnazione della classe VI a suddetta area, in quanto trattasi di area completamente circondata dalla zona di classe VI, sia pur in presenza di fascia di rispetto, coerentemente con il concetto di variazione dovuta alle dimensioni e al contesto contiguo.</p>	
Parere tecnico	
<p>Le classi acustiche V e VI non sono compatibili con la residenza, ed inoltre le misure di lunga durata effettuate in quell'area dimostrano la compatibilità della scelta di attribuzione della classe IV (cfr. misure 24I e 24 m in allegato 3 – "misure di rilievo fonometrico 24 ore").</p> <p>Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 1) dell'osservazione n. 7.</p>	

Punto 02	Sintesi
<p>Il ricorrente rileva che l'area di proprietà di a2a S.p.A. sul canale di scarico ad Est dell'impianto, lato destro di via Timavo, è proposta in classe IV.</p> <p>A tal proposito chiede l'assegnazione della classe VI a suddetta area, in quanto trattasi di area completamente circondata dalla zona di classe VI, sia pur in presenza di fascia di rispetto, coerentemente con il concetto di variazione dovuta alle dimensioni e al contesto contiguo.</p>	
Parere tecnico	
<p>Le classi acustiche V e VI non sono compatibili con la residenza, ed inoltre le misure di lunga durata effettuate in quell'area dimostrano la compatibilità della scelta di attribuzione della classe IV (cfr. misura timavo bis in allegato 3 – "misure di rilievo fonometrico 24 ore").</p> <p>Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 2) dell'osservazione n. 7.</p>	

Punto 03	Sintesi
<p>Il ricorrente rileva che la strada di proprietà di a2a S.p.A. di proseguimento all'accesso alla centrale (via Timavo) fino all'incrocio con via Mocille che, per la parte sul fronte dell'edificio mensa della stessa a2a, lato destro di via Timavo, è proposta in classe IV.</p> <p>A tal proposito chiede l'assegnazione della classe VI a suddetta area, in quanto trattasi di area di proprietà della a2a S.p.A. e posta all'interno di aree di classe VI, coerentemente con il concetto di variazione dovuta alle dimensioni e al contesto contiguo.</p>	

**Parere tecnico**

La classe VI e V sono definite dal confine dell'UT e di conseguenza il perimetro delle fasce di decadimento segue questa forma; la strada di per se stessa non ha una classificazione acustica, il fatto di averla segnata con la classe IV risulta solo da una mera continuità grafica della tavola.

Su una strada non è possibile eseguire delle misure acustiche in quanto non vi sono recettori.

Per tali ragioni si propone di non accogliere il punto 3) dell'osservazione n. 7.

Punto 04 **Sintesi**

Il ricorrente rileva che l'area verde non edificata di proprietà di a2a S.p.A., posta all'incrocio tra via Portorosega e via Pietrarossa è proposta in classe IV.

A tal proposito chiede l'assegnazione della classe VI a suddetta area, in quanto trattasi di area di proprietà della a2a S.p.A. e posta all'interno di aree di classe VI, coerentemente con il concetto di variazione dovuta alle dimensioni e al contesto contiguo.

Parere tecnico

Si evidenzia che può essere assegnata una classe pari o superiore alla V solo alle zone classificate D secondo il piano regolatore generale comunale, pertanto, trattandosi in questo caso di una UT in zona S5f, non è possibile assegnarle la classe acustica V.

Per tali ragioni si propone di non accogliere il punto 4) dell'osservazione n. 7.

Punto 05 **Sintesi**

Il ricorrente rileva che l'area abitata a nord dell'impianto (ex rione Enel) è proposta in classe III.

A tal proposito chiede l'assegnazione della classe IV a suddetta area per uniformità di contesto, in quanto trattasi di area formata da un complesso di abitazioni e strade, simili per caratteristiche e dimensioni, che va a costituire un unico insediamento; inoltre l'area è comunque circondata sia da diverse realtà industriali (a2a e Fincantieri) sia da complessi sportivi (campo da calcio) fonte di rumore specifica e peculiare.

Parere tecnico

La dimensione dell'UT sopra richiamata e dell'area in classe III è sufficientemente estesa da poter essere sostenibile.

La classe IV risulta dalla fascia di decadimento della zona industriale che a seguire (cfr. Tavola VI - "Fasce di rispetto zone con attività produttive") ha comunque una fascia di classe III, pertanto alla citata zona sarebbe in ogni caso attribuita la classe acustica III.

Per tali ragioni si propone di non accogliere il punto 5) dell'osservazione n. 7.

Punto 06 **Sintesi**

Il ricorrente rileva che il canale navigabile Valentinis è proposto in parte in classe III, in parte in classe IV, in parte in classe V e in parte in classe VI.

A tal proposito chiede di limitare l'assegnazione alla classe V e VI, in quanto trattasi di canale navigabile in tutta la sua lunghezza ed in considerazione del fatto che su entrambe le sponde sono prevalenti le aree di tipologia industriale.

Parere tecnico



Si fa presente che a seguito di un incontro tecnico con ARPA FVG, in data 12 giugno 2013, è stato stabilito che la fascia di rispetto della classe V venga di norma collocata all'interno delle zone industriali, a seguire vengono riportate le altre fasce di decadimento sul canale navigabile Valentinis.
Per tali ragioni si propone di non accogliere il punto 6) dell'osservazione n. 7.

Punto 07	Sintesi
<p>Il ricorrente rileva che le fasce di rispetto, già proposte in classe V, sono posizionate completamente all'interno della proprietà di a2a (tav.8.2). A tal proposito chiede di posizionare le fasce di rispetto all'esterno della recinzione lungo tutto il perimetro di proprietà, in quanto trattasi di proprietà unica proposta in classe VI.</p>	
Parere tecnico	
<p>Si fa presente che a seguito di un incontro tecnico con ARPA FVG, in data 12 giugno 2013, è stato stabilito che la fascia di rispetto della classe V venga di norma collocata all'interno delle zone industriali. Inoltre si evidenzia che in questo caso la classe V andrebbe a sovrapporsi ad abitazioni alle quali, per legge, non è possibile attribuire una classe superiore alla IV. Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 7) dell'osservazione n. 7.</p>	

Punto 08	Sintesi
<p>Il ricorrente rileva che le fasce di rispetto, già proposte in classe V, sono posizionate completamente all'interno della proprietà di a2a, con particolare riferimento al lato nord del confine in prossimità delle case "ex rione Enel" (tav.8.2). A tal proposito chiede di posizionare le fasce di rispetto all'esterno della recinzione lungo tutto il perimetro di proprietà, includendo nello spazio di decadimento l'intera prima fila di abitazioni di via del Lisert, in area ex rione Enel, sul fronte verso l'impianto, in quanto trattasi di proprietà unica proposta in classe VI, senza nessuna interruzione, ed in considerazione del fatto che la data di costruzione dell'impianto è antecedente a quella di edificazione delle case (che, come evidenzia il nome stesso, sono state costruite a servizio degli allora dipendenti dell'impianto e/o ad uso foresteria).</p>	
Parere tecnico	
<p>Si fa presente che a seguito di un incontro tecnico con ARPA FVG, in data 12 giugno 2013, è stato stabilito che la fascia di rispetto della classe V venga di norma collocata all'interno delle zone industriali. Inoltre si evidenzia che in questo caso la classe V andrebbe a sovrapporsi ad abitazioni alle quali, per legge, non è possibile attribuire una classe superiore alla IV. Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 8) dell'osservazione n. 7.</p>	



Prot. Speciale	12		
Nome osservante	Giovanni JACONO		
Prot. generale	12909	Data	08.04.2014

Punto 01	Sintesi
Il ricorrente chiede di declassare la UT 832 a classe V con fascia di rispetto e di tutela in classe IV, se non addirittura declassare in classe IV.	
Parere tecnico	
Vedasi risposta al il punto 2) delle osservazioni n. 3 – 5 – 8 – 9 – 10 e punto 1) delle osservazioni n. 4 - 6 – 11. Si aggiunge che, secondo i criteri della legge regionale, non è possibile declassare la zona industriale in classe IV, in quanto “zona industriale forte”. Per tali ragioni si propone di accogliere il punto 1) dell’osservazione n. 4 per quanto concerne il declassamento in classe V della UT 832.	

Punto 02	Sintesi
Il ricorrente chiede di declassare le zone di via Fiumisino, la zona commerciale del Kinemax e la lottizzazione Valdadige in classe III per omologarla al quartiere residenziale di Panzano e all’insediamento Ater di via dei Bagni.	
Parere tecnico	
Vedasi risposta ai punti 1) e 3) delle osservazioni n. 3 – 5 – 8 – 9 – 10, per quanto riguarda la via Fiumisino. Vedasi risposta al punto 2) delle osservazioni n. 4 – 6 – 11 per le altre zone sopra citate. Si propone di <u>non accogliere</u> il punto 2) dell’osservazione n. 4.	

Punto 03	Sintesi
Il ricorrente chiede di vincolare la scelta di zonizzazione acustica relativa alle aree destinate a SIC del territorio di Monfalcone, a una nuova e specifica misurazione da parte dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, circa l’effettivo impatto acustico delle attività industriali, e al parere delle associazioni di protezione ambientale cittadine.	
Parere tecnico	
Le aree SIC del Comune di Monfalcone, che ricadono in zona Lisert - Porto, sono a destinazione D nel piano regolatore, e pertanto assegnate, formalmente, ad una classe VI; si evidenzia che tale specificità si è verificata in quanto il citato SIC è stato istituito in un momento successivo rispetto al PRGC. Si fa presente, tuttavia, che la problematica legata al clima acustico in tale zona SIC, la determinazione dello stato acustico attuale dell’area, il suo limite e le misure di conservazione dello stesso sono stati descritti nel rapporto preliminare, relativo alla procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del PCCA, e nella relazione tecnica a pagina 66. Si riporta di seguito un estratto del rapporto preliminare sopra citato: “Il PCCA proposto prevede che le aree protette sono state inserite nella classe acustica I (aree particolarmente protette), garantendo in questo modo la massima tutela possibile dal punto di vista del	



disturbo da rumore di origine antropica per la fauna presente nell'area.
Fanno tuttavia eccezione le aree SIC n. 2 SIC IT3340004 – Foce del Timavo, ora SIC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano, e n. 3 SIC IT3330007 - Cavana di Monfalcone, le quali, ricadendo ai sensi del PRGC vigente in zona territoriale omogenea D, sono state assegnate alla classe VI. [...]
Dalle misure effettuate tuttavia non risulta allo stato attuale un superamento dei limiti di zona nell'intorno delle aree di potenziale incompatibilità, pertanto non si ritengono necessari interventi di risanamento.

Tali zone dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti di classe propria, potrebbero provocare un superamento dei limiti nell'area confinante che corrisponde ad una classe maggiormente tutelata.

Più in particolare, per quanto riguarda la problematiche delle aree SIC n. 2 e 3 (identificata all'interno e in parte nell'U.T. 825) vi è da dire che la ragione di tale realtà è dovuta alla natura del vincolo SIC che, essendo sovraordinato al vincolo urbanistico di destinazione d'uso del territorio comunale, di fatto va a sovrapporsi a quest'ultimo non prevedendone la variazione di destinazione d'uso.

Tuttavia come è esplicitato in relazione tecnica, il clima acustico dell'area (desumibile dalla misura 13-Tav. "misure di rilievo fonometrico 1 ora") comporta di fatto un clima odierno che rispetta i limiti di classe I, con particolare riferimento al rumore di fondo identificabile con il parametro L90. Non essendoci attività di sorta tra il punto di misura e l'area di tutela, si può ragionevolmente estendere il clima acustico misurato anche a quest'ultima.

Si ritiene pertanto che l'avifauna presente, arrivata dopo la creazione artificiale dell'area, si sia adattata al clima acustico presente con le sue peculiarità. Questo quindi non comporta una criticità nel presente.

Per il futuro si recepisce quanto riportato in relazione tecnica allegata al piano al paragrafo 6.2.6, ossia è previsto il mantenimento dell'attuale clima acustico attraverso modalità che saranno esplicitate nel regolamento acustico, al fine di tutelare il sistema naturale venutosi ad installare."

Si sottolinea peraltro che, nell'ambito della procedura assoggettabilità a VAS del PCCA, il rapporto preliminare è stato sottoposto all'attenzione di Azienda sanitaria, ARPA FVG e Regione FVG al fine di acquisire il parere di competenza; tutti e tre gli Enti hanno rilasciato parere positivo.
Per tali ragioni si propone di non accogliere il punto 3) dell'osservazione n. 12.

Punto 04	Sintesi
	Il ricorrente chiede di vincolare la destinazione acustica del quartiere di Panzano alla effettiva e preventiva adozione di tutti gli strumenti a protezione della salute dei residenti a partire da nuove misurazioni acustiche ad opera dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, circa l'effettivo impatto acustico della grande azienda Fincantieri S.p.A. e all'installazione delle barriere antirumore ad opera della Fincantieri stessa.
	Parere tecnico
	Si evidenzia che tutte le aziende e le varie sorgenti rumorose sul territorio, così come previsto per legge, dovranno adeguarsi al PCCA, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa, che ha come finalità principale proprio di salvaguardare la salute dei cittadini nell'ambito dell'inquinamento acustico; il Piano infatti sarà uno strumento utile ad evitare il degrado acustico del territorio comunale. Per tali ragioni si propone di <u>non accogliere</u> il punto 4) dell'osservazione n. 12.

Punto 05	Sintesi
	Il ricorrente chiede di vincolare la destinazione a classe VI delle aree industriali alla preventiva valutazione dell'effettivo danno acustico dei lavoratori impiegati nelle attività industriali interessate e alla effettiva adozione da parte delle aziende interessate di strumenti di tutela adeguati del rischio acustico dei loro dipendenti.



Parere tecnico

Tale richiesta si ritiene non pertinente in quanto il PCCA non interviene sul rumore in ambiente di lavoro, regolamentato da apposito decreto (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e che va valutato caso per caso dalle aziende stesse.

A tal proposito si richiama il DPCM 01/03/91, Art. 1, commi 3 e 4 che specifica l'esclusione dal campo di applicazione dello stesso il rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro, in quanto regolato da specifiche norme di settore; tale decreto si applica infatti solo ad ambienti abitativi o ambienti esterni.

Per tali ragioni si propone di non accogliere il punto 5) dell'osservazione n. 12.